I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CE) N. 1161/95 DEL CONSIGLIO

**del 22 maggio 1995**

**che modifica il numero dei periodi di riferimento supplementari nel contesto del regime agromonetario**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede che, nel caso in cui una modifica prevedibile del tasso di conversione agricolo conduca per una determinata moneta ad una riduzione sensibile, detta modifica è sospesa, per la moneta in questione, per un certo periodo durante il quale l'evoluzione monetaria deve confermarsi prima che la modifica possa aver luogo;

considerando che l'attuale evoluzione monetaria ha condotto a una situazione in cui le condizioni summenzionate sono soddisfatte, in particolare per il franco belga e lussemburghese; che un problema simile può porsi in un prossimo futuro per altre monete comunitarie; che tuttavia l'evoluzione non sembra certa; che pertanto parrebbe opportuno aumentare, eccezionalmente e tenuto conto delle incidence sul bilancio, per le monete citate il numero di periodi di riferimento che costituisce il periodo di attesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualora l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 conduca ad una riduzione del tasso di conversione agricolo per una moneta anteriormente al 26 maggio 1995, la modifica del tasso di conversione agricolo in questione è sospesa durante il periodo di riferimento successivo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MADELIN

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).